

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 5039

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato JANNONE

Agevolazioni tributarie e altre disposizioni per favorire  
l'avvio e lo sviluppo delle imprese agricole

*Presentata l'8 marzo 2012*

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'agricoltura italiana sta attraversando un periodo non facile a causa della forte competizione di Paesi che presentano costi di produzione notevolmente inferiori, talora ben oltre il limite del *dumping*. Il quadro è complicato dal difficile negoziato multilaterale sul commercio mondiale che appare in stasi sostanziale, come dall'altrettanto difficile negoziato della riforma della politica agricola comune (PAC).

È del tutto evidente che il nostro Paese potrà continuare ad avere un'importante agricoltura (attualmente siamo i primi dell'Europa a 27 per valore aggiunto) solo se il persistente processo di ristrutturazione potrà giovare dell'apporto determinante di imprese agricole condotte da soggetti giovani e dunque più predisposti all'innovazione. La presente proposta di legge non ha certo l'ambizione di risolvere tutte le problematiche che nell'insieme costitui-

scono un ostacolo all'insediamento e allo sviluppo dell'imprenditorialità giovanile in agricoltura; un dispositivo legislativo a tal fine indirizzato in prospettiva di sufficiente sistematicità dovrebbe fatalmente ricorrere a strumenti oggi purtroppo non compatibili con la grave situazione della finanza pubblica; inoltre si potrebbero facilmente presentare elementi di discontinuità con l'ordinamento giuridico dell'Unione europea tali da porre l'Italia in condizione di potenziale infrazione rispetto alle normative dell'Unione stessa.

Ci limitiamo, pertanto, ad alcuni elementi di dettaglio che, in ogni caso, ci pare possano risultare giovevoli nella direzione auspicata.

Articolo 1. Preliminarmente va detto che la normativa sul diritto di prelazione in caso di trasferimento di terreno agricolo a titolo oneroso (articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590) stabilisce che, in

caso di alienazione di fondi agricoli, il coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti ha diritto di essere preferito rispetto ad altri acquirenti, purché sugli stessi non siano insediati mezzadri, affittuari o compartecipanti. Va richiamato, inoltre, l'articolo 7 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, secondo cui, nel caso di più soggetti confinanti, saranno valutati quali criteri preferenziali per l'esercizio del diritto di prelazione, la presenza come compartecipi, nelle rispettive imprese, di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di età compresa tra i 18 e i 40 anni o in cooperative di conduzione associata di terreni, nonché il possesso da parte degli stessi di conoscenze e competenze adeguate ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999. Tale ultima disposizione si ritiene di non facile lettura e non perfettamente chiara, ingenerando confusione nell'individuazione dei criteri e dei soggetti cui il legislatore assegna il diritto di prelazione. In tale contesto la presente proposta di legge consentirebbe di rendere più chiaro il disposto normativo, disponendo che i giovani, organizzati anche in forma societaria, debbano essere preferiti, in caso di pluralità di confinanti aventi diritto, rispetto ad altri confinanti.

Articolo 2. Al fine di favorire il ricambio generazionale in agricoltura e lo sviluppo delle imprese agricole condotte da giovani, si propongono alcune modifiche alle norme che regolamentano la concessione e il mantenimento delle agevolazioni tributarie in favore dei giovani agricoltori, con particolare riguardo alle forme societarie dagli stessi costituite. Peraltro si evidenzia che lo sviluppo della forma societaria in agricoltura costituisce uno degli obiettivi contenuti nei principi e criteri direttivi della legge di delega 7 marzo 2003, n. 38, sul processo di modernizzazione dei settori dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura, dell'agroalimentare, dell'alimentazione e delle foreste.

Articolo 3. Conformemente a quanto previsto dalla PAC, che ha individuato l'energia da fonti rinnovabili tra le nuove

sfide per il 2013, e analogamente a quanto già previsto per gli impianti a biomasse e a biogas, si ritiene opportuno prevedere, nel caso di impianti fotovoltaici, eolici e idroelettrici di proprietà di aziende agricole condotte da giovani agricoltori, la cumulabilità degli incentivi sulla produzione elettrica con quelli sull'investimento. Si propone, in particolare, di prevedere la cumulabilità della tariffa in conto energia di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2010, pubblicato *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 24 agosto 2010, con altri incentivi pubblici in conto capitale o in conto interesse finalizzati alla realizzazione dell'impianto, indipendentemente dalla potenza e dalla specifica tipologia di impianto. Analogamente, si propone di estendere la cumulabilità con altri incentivi pubblici alle tariffe onnicomprensive relative alla produzione elettrica da impianti eolici e da impianti idroelettrici introdotte dalla tabella 3 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificata dalla legge 23 luglio 2009, n. 99.

Articolo 4. È finalizzato a favorire lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, estendendo la possibilità di concedere le agevolazioni di cui al titolo I, capo III, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, anche ai giovani imprenditori agricoli in attività. Attualmente, infatti, la normativa limita la concessione delle agevolazioni ai soli soggetti che subentrano nell'attività agricola. Con la lettera *a)* del comma 1 si propone pertanto di ampliare l'ambito soggettivo dell'intervento e con la lettera *b)* si modifica di conseguenza anche il comma *2-bis* dell'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 185 del 2000. Con lettera *c)*, invece, si abrogano i commi 2 e 3 dello stesso articolo 9 in quanto superati con la modifica introdotta dalla lettera *a)* del comma *2-quater* dell'articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201. Si sottolinea che la norma proposta non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 5. Si intendono ampliare l'offerta e le modalità di accesso al mercato

fondario da parte dei giovani imprenditori agricoli. Oltre all'attuale ipotesi di concessione in affitto dei beni liberi di proprietà dello Stato aventi destinazione agricola e non utilizzabili per altri fini istituzionali, la norma prevede che tali beni possano formare oggetto delle operazioni fondiarie di cui all'articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 441. Si tratta di operazioni di acquisto o di ampliamento di aziende realizzate per il tramite dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), organismo fondario nazionale, rivolte a: *a)* giovani agricoltori, che non hanno ancora compiuto i quaranta anni di età, in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto iscritti nelle relative gestioni previdenziali; *b)* giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni di età che intendono esercitare attività agricola professionale a condizione che acquisiscano entro ventiquattro mesi dall'operazione di acquisto o di ampliamento la qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto e l'iscrizione nelle relative gestioni previdenziali entro i successivi dodici mesi; *c)* giovani agricoltori, che non hanno ancora compiuto i quaranta anni di età, che siano subentrati per successione nella titolarità di aziende a seguito della liquidazione agli altri aventi diritto delle relative quote, ai sensi dell'articolo 49 della legge 3 maggio 1982, n. 203. A tali operazioni vengono estese le agevolazioni fiscali e le misure disposte dal titolo I, capo III, del citato decreto legislativo n. 185 del 2000 in favore della nuova imprenditorialità in agricoltura, previste rispettivamente dai commi 3 e 4 del vigente articolo 4-*quinqüies* del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, per le ipotesi di affitto.

Con la nuova formulazione del comma 6 del medesimo articolo 4-*quinqüies* si intende invece estendere a tutte le amministrazioni pubbliche, così come definite dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la possibilità di disporre dei propri beni aventi destinazione agricola con le modalità definite dall'articolo in questione (affitto e operazioni fondiarie), allargando in tale modo l'offerta. Per semplificare il processo di dismissione di tali beni è stato infine previsto che l'articolo 13 della legge 23 aprile 1949, n. 165, abrogato dall'articolo 24 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, riacquista efficacia. L'articolo in questione consente il ricorso alla trattativa privata, semplificando, anche in deroga alle norme sulla contabilità, la dismissione dei beni pubblici aventi destinazione agricola.

Con l'articolo 6 si mira a spostare la decorrenza del termine per la realizzazione dell'investimento previsto dai giovani imprenditori agricoli dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 luglio 2004, n. 250, dall'attuale data di determinazione alla data di stipula del contratto di cui all'articolo 18 del medesimo regolamento. Inoltre si intende eliminare la specificazione dell'importo massimo ammissibile riguardo gli aiuti all'insediamento dei giovani agricoltori, di cui all'articolo 8 del medesimo regolamento, pari a 25.000 euro, innalzando l'importo concedibile a titolo di aiuto all'insediamento dei giovani agricoltori, adeguandolo alla normativa dell'Unione europea, rendendo disponibili maggiori risorse finanziarie alle aziende dei giovani imprenditori.

Si sottolinea che la norma proposta non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Prelazione di soggetti confinanti).*

1. Ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto di cui, rispettivamente, all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni, e all'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, nel caso di più soggetti confinanti la prelazione è accordata, in via preferenziale, nell'ordine: a coltivatori diretti o a imprenditori agricoli professionali (IAP) di età compresa tra i diciotto e i quarant'anni, in forma individuale o societaria purché, in quest'ultimo caso, la maggioranza delle quote o del capitale sociale della società agricola sia detenuta da giovani imprenditori di età compresa tra i diciotto e i quarant'anni; a società di persone, di capitali o a cooperative che svolgono attività agricola in via esclusiva ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile.

## ART. 2.

*(Agevolazioni tributarie in favore dei giovani agricoltori).*

1. Ai soli fini delle imposte sui redditi, le rivalutazioni dei redditi dominicali e agrari, previste dall'articolo 3, comma 50, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non si applicano per i periodi di imposta durante i quali i terreni assoggettati alle medesime rivalutazioni sono concessi in affitto per usi agricoli per un periodo non inferiore a cinque anni, a giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni di età, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di IAP, costituiti anche in forma societaria purché, in quest'ultimo caso, la maggio-

ranza delle quote o del capitale sociale sia detenuta da giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni di età in possesso delle suddette qualifiche di coltivatore diretto o di IAP. Le qualifiche di coltivatore diretto o di IAP, di cui al presente comma, si possono acquisire entro ventiquattro mesi dalla stipula del contratto di affitto.

ART. 3.

*(Cumulabilità degli incentivi per impianti fotovoltaici, eolici e idroelettrici).*

1. Gli impianti i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di pergole, pensiline, tettoie e serre fotovoltaiche, definiti dall'articolo 20, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 24 agosto 2010, hanno diritto a una tariffa incentivante pari alla media aritmetica tra la tariffa spettante per impianti fotovoltaici realizzati su edifici e la tariffa spettante per altri impianti fotovoltaici, individuate dall'articolo 8, commi 2 e 3 del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2010. Nel caso di impianti fotovoltaici realizzati su serre di proprietà di giovani agricoltori la tariffa è quella spettante per impianti fotovoltaici realizzati su edifici.

2. All'articolo 2, comma 152, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli impianti di proprietà di aziende agricole condotte da giovani agricoltori alimentati dalle fonti di cui ai numeri 1 e 5 della tabella 3 ».

ART. 4.

*(Sviluppo di imprese agricole giovanili).*

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive modi-

ficazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « subentranti nella conduzione dell'azienda agricola, » sono inserite le seguenti: « ovvero che abbiano avviato l'attività di impresa da almeno due anni dalla data di presentazione della domanda, »;

b) al comma 2-*bis* la parola: « subentranti » è soppressa;

c) i commi 2 e 3 sono abrogati.

2. Dall'attuazione dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### ART. 5.

*(Capitale fondiario per l'avvio di imprese agricole).*

1. All'articolo 4-*quinquies* del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-*bis*. I beni di cui al comma 1 del presente articolo possono altresì formare oggetto delle operazioni di ristrutturazione fondiaria di cui all'articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 441 »;

b) al comma 3, le parole: « di affitto » sono soppresse e le parole: « al comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « ai commi 2 e 2-*bis* »;

c) al comma 4, le parole « del comma 2 » sono sostituite dalle seguenti « dei commi 2 e 2-*bis* »;

d) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Le regioni, le province, i comuni e tutte le altre amministrazioni ricadenti

nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono impiegare, con le modalità di cui al presente articolo, i beni di loro proprietà aventi destinazione agricola ».

2. L'articolo 13 della legge 23 aprile 1949, n. 165, riacquista efficacia, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, intendendosi sostituito il riferimento alla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina con il riferimento all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare.

#### ART. 6.

*(Agevolazioni per i giovani agricoltori).*

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, apporta al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 luglio 2004, n. 250, di seguito denominato « regolamento », modifiche finalizzate a:

a) prevedere che i benefici finanziari, di cui all'articolo 3 del regolamento, siano concessi entro un periodo massimo di dodici, ventiquattro o, per progetti di maggiore complessità, trentasei mesi a partire dalla data di stipulazione del contratto di cui all'articolo 18 del medesimo regolamento;

b) stabilire che l'importo massimo ammissibile, previsto dall'articolo 8 del regolamento, sia concesso entro un periodo massimo di dodici, ventiquattro o, per progetti di maggiore complessità, trentasei mesi a partire dalla data di stipulazione del contratto di cui all'articolo 18 del medesimo regolamento;

c) coordinare le disposizioni dell'articolo 11 del regolamento con quanto previsto dalla lettera a) del presente comma.

ART. 7.

*(Entrata in vigore).*

1. Le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della data di pubblicazione della medesima legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

